

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SCUOLA IN OSPEDALE E IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

TRA

REGIONE LOMBARDIA con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano rappresentata per la Direzione Generale Welfare dal Direttore Generale *pro tempore* e per la Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro dal Direttore Generale *pro tempore*;

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA con sede in Via Polesine, 13 - Milano, codice fiscale 97254200153 qui rappresentato dal Direttore Generale *pro tempore*;

PREMESSO che in Regione Lombardia è attiva da anni una rete di Scuole in Ospedale, afferenti ad Istituzioni scolastiche statali, che attualmente operano nelle seguenti strutture ospedaliere:

- BERGAMO ASST PAPA GIOVANNI XXIII Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII
- PONTE SAN PIETRO (BG) POLICLINICO Ponte S. Pietro
- SERIATE (BG) ASST BERGAMO EST - Ospedale di Seriate
- TREVIGLIO (BG) ASST BERGAMO OVEST - Ospedale Caravaggio
- BRESCIA ASST – Spedali Civili di Brescia
- ESINE (BS) ASST VALLE CAMONICA - Ospedale di Esine
- COMO ASST LARIANA - Ospedale S. Anna Como
- CANTÙ (CO) ASST LARIANA- Ospedale Sant'Antonio Abate
- LECCO ASST LECCO- Presidio Ospedaliero A. Manzoni
- BOSISIO PARINI (LC) IRCCS - E. MEDEA
- MERATE (LC) ASST LECCO – Presidio Ospedaliero S. Leopoldo Mandic
- LODI ASST - Ospedale Maggiore
- MILANO ASST – Ospedale Fatebenefratelli
- MILANO FONDAZIONE IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
- MILANO ASST FBF SACCO Milano - Ospedale dei Bambini V. Buzzi
- MILANO ASST PINI – CTO – Presidio Ospedaliero Gaetano Pini
- MILANO ASST SANTI PAOLO E CARLO – Ospedale San Paolo
- MILANO ASST SANTI PAOLO E CARLO – Ospedale San Carlo

- MILANO FONDAZIONE IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori
- MILANO ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO Niguarda
- MILANO IRCCS OSPEDALE SAN RAFFAELE – Ospedale San Raffaele - Ville Turro
- GARBAGNATE (MI) ASST RHODENSE-Ospedale Salvini
- CINISELLO B.MO (MI) ASST NORD MILANO - Ospedale Bassini
- VIZZOLO PRED. (MI) ASST MELEGNANO-MARTESANA - Ospedale Vizzolo Predabissi
- MONZA IRCCS - Ospedale San Gerardo dei Tintori
- MANTOVA ASST MANTOVA – Ospedale C. Poma
- PAVIA FONDAZIONE IRCCS Policlinico San Matteo
- PAVIA IRCCS – ICS Maugeri
- PAVIA FONDAZIONE IRCCS MONDINO – Istituto Mondino
- VOGHERA (PV) - ASST PAVIA - Ospedale di Voghera
- VARESE ASST SETTELAGHI - Ospedale F. Del Ponte -Varese
- BUSTO ARSIZIO (VA) ASST VALLE OLONA - Ospedale Busto Arsizio
- TRADATE (VA) ASST SETTELAGHI - Ospedale Galmarini – Tradate

CONSIDERATA la possibilità di estendere l'attuale rete di Scuole in Ospedale ad altre Strutture Sanitarie, in relazione alle necessità emergenti;

CONSIDERATO che:

- le sezioni di Scuola in Ospedale garantiscono un servizio fondamentale per assicurare il diritto allo studio degli alunni ricoverati per degenze lunghe, brevi o in day hospital e al tempo stesso svolgono una funzione di raccordo tra la scuola di appartenenza, la famiglia e il personale sanitario ed inoltre che tale rete necessita di un ulteriore ampliamento al fine di estendere le garanzie di diritto allo studio al maggior numero possibile di alunni ricoverati;
- in Regione Lombardia è inoltre attivo il servizio di Istruzione domiciliare che garantisce agli alunni impossibilitati alla frequenza scolastica per almeno 30 giorni di poter continuare il percorso di formazione e di apprendimento direttamente a casa, assistiti da uno o più docenti, anche attraverso le moderne tecnologie.

PRESO ATTO che a partire dall'anno 2012 è stato costituito un Tavolo tecnico regionale della Scuola in Ospedale e dell'Istruzione domiciliare che vede la presenza di rappresentanti di Regione Lombardia e dell'USR allo scopo di confrontarsi e coordinarsi con quello nazionale, programmare, monitorare e valutare gli interventi, analizzare le singole situazioni;

PRESO ATTO dell'alto valore delle iniziative intraprese e allo scopo di meglio definirne gli aspetti organizzativi, gestionali e di coordinamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

La presente intesa stabilisce criteri e modalità per promuovere, regolamentare, sostenere e sviluppare le attività relative ai servizi di Scuola in Ospedale per gli studenti e le studentesse che vi accedono, assicurando continuità a tali servizi.

Nell'ambito di tale intesa le parti, nel rispetto delle reciproche competenze e dei rispettivi ruoli si impegnano a sviluppare sinergie che consentano una effettiva armonizzazione del percorso clinico degli studenti e delle studentesse con la tutela personalizzata del diritto/dovere all'istruzione.

Art. 2 Impegni delle parti

Regione Lombardia, per il tramite della DG Welfare, delle Strutture del SSR e della DG Istruzione Università Ricerca Innovazione e Semplificazione, si impegna – nella più ampia cornice di valorizzazione del Modello di Scuola che Promuove Salute – SPS Lombardia - a:

- valorizzare e ottimizzare, per le parti di specifica competenza, i dispositivi organizzativi utili al funzionamento del servizio scolastico nelle strutture ospedaliere e a domicilio;
- garantire l'attuazione dei passaggi organizzativi di competenza necessari per la corretta attuazione delle iniziative del servizio di Scuola in Ospedale rivolte agli alunni ricoverati in ospedale/day hospital;
- promuovere lo sviluppo di reti tra scuole, Strutture Sanitarie Regionali ed Enti locali per sostenere i servizi di Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare;
- favorire la conoscenza e diffondere le informazioni sui servizi di Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare all'interno dei propri canali comunicativi, stimolando l'attività di province e comuni a favore dei servizi di scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare;
- fornire linee di indirizzo alle Strutture Sanitarie affinché regolamentino l'attività di Scuola in Ospedale e che le impegnino a:

a) fornire locali adeguati allo svolgimento delle attività scolastiche e ludico-didattiche;

b) corredare tali locali di attrezzature e arredi funzionali a tali attività;

c) facilitare, nel rispetto della normativa, la presenza degli insegnanti nelle corsie e al letto per quegli alunni impossibilitati a recarsi nei locali destinati al servizio scuola;

d) garantire un'adeguata collaborazione a tutti i livelli con il personale docente nel rispetto dell'interesse del paziente-alunno, favorendo la collaborazione del personale medico,

paramedico, psicologico e sociosanitario circa le informazioni utili alle attività e competenze specifiche dei docenti;

e) favorire il mantenimento delle relazioni con le scuole di appartenenza dei degenti/alunni assumendosene gli oneri di carico telefonico e di canoni relativi per il funzionamento delle attrezzature di teledidattica (telefono, accesso alla rete Internet, strumenti telematici e tecnologici per la didattica a distanza);

f) fornire servizi igienicosanitari di prevenzione (pulizia delle attrezzature e fornitura e igienizzazione dei camici per i docenti operanti nelle sezioni di Scuola in Ospedale);

g) fornire ai docenti in servizio presso i reparti informazioni e misure di carattere profilattico a tutela della salute degli alunni e dei docenti stessi;

h) permettere l'assunzione di adeguate informazioni e misure di carattere profilattico a tutela sia dell'alunno malato sia del personale docente come indicato dalla CM 353/98;

i) garantire al personale interessato di usufruire delle vaccinazioni necessarie per l'accesso ai reparti specifici, secondo le modalità e i tempi annualmente previsti dalla Regione Lombardia;

j) promuovere il coordinamento in materia di "salute e sicurezza del lavoro" in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, comprendente l'estensione delle informazioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla gestione dell'emergenza al personale docente operante nelle sezioni ospedaliere;

k) garantire l'estensione della copertura assicurativa prevista per il personale ospedaliero anche al personale scolastico che opera nell'ospedale, al quale consentire anche la fruizione dei servizi previsti per il personale ospedaliero (mense, posteggi ecc.) alle stesse condizioni;

l) garantire, a seguito di emergenze sanitarie non preventivabili, l'accesso gratuito ai servizi di diagnostica e profilassi previsti per il personale sanitario.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia si impegna a:

- coordinare i servizi di scuola in ospedale e istruzione domiciliare favorendo la loro più funzionale organizzazione, attraverso un proprio referente regionale ed una scuola polo;
- promuovere la conoscenza di tali opportunità e diffondere l'informazione presso le scuole della Lombardia attraverso i propri canali comunicativi;
- definire criteri per l'assegnazione delle eventuali risorse finanziarie a ciò specificamente dedicate;
- definire le modalità organizzative funzionali alla realizzazione dei progetti di Istruzione domiciliare per gli studenti e le studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante l'anno scolastico, in accordo con le "Linee di Indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione domiciliare";

- valutare ed autorizzare i progetti di Istruzione domiciliare presentati dalle scuole sulla base dei criteri di priorità e dei parametri individuati a livello nazionale e delle risorse finanziarie eventualmente messe a disposizione dal MI o da altri soggetti;
- costituire e coordinare il Comitato Tecnico regionale con la presenza di partner istituzionali con il compito di confrontarsi e coordinarsi con quello nazionale, programmare, monitorare e valutare gli interventi, analizzare le singole situazioni;
- promuovere e organizzare iniziative di formazione e di sensibilizzazione per gli operatori di tutte le scuole, della sanità e degli Enti locali coinvolti in base ai bisogni rilevati;
- mettere a disposizione dei docenti delle scuole della Lombardia materiali didattici elaborate durante i corsi di formazione e validati dal Comitato Tecnico regionale;
- favorire, specialmente per le secondarie di II grado, la formazione di reti di scuole per garantire l'insegnamento delle materie di indirizzo;
- dare linee di indirizzo alle scuole sedi di sezione ospedaliera affinché regolamentino l'attività di Scuola in ospedale e che le impegnino a:
 - a) definire in accordo con il personale sanitario i reparti e individuare luoghi idonei nei quali dovrà funzionare il servizio di Scuola in Ospedale;
 - b) concordare gli orari in cui dovranno svolgersi gli interventi educativi – didattici nel rispetto dell'interesse degli studenti e delle studentesse ricoverati;
 - c) garantire l'organizzazione e programmazione didattica secondo i canoni previsti dai vari ordinamenti scolastici;
 - d) gestire e sovrintendere al servizio e agli aspetti amministrativi legati al personale assegnato e ad esercitare le funzioni amministrative connesse alle attività didattiche, secondo gli ordinamenti scolastici;
 - e) trasmettere gli attestati di frequenza e gli elementi di conoscenza e valutazione in ordine al percorso formativo personalizzato;
 - f) organizzare e far sostenere gli Esami di Stato previsti secondo gli ordinamenti vigenti ove se ne creasse la necessità;
 - g) fornire un orario e un calendario scolastico adattati alle esigenze interne dei reparti e alle necessità di impegno degli studenti e delle studentesse ricoverati;
 - h) fornire i materiali didattici adatti al contesto specifico;
 - i) mantenere tutte le forme di collaborazione a distanza con le scuole di appartenenza degli alunni che garantiscono la continuazione del processo formativo predisposto;
 - j) predisporre e coordinare le attività didattiche;
 - k) garantire una adeguata collaborazione a tutti i livelli con il personale sanitario e i volontari delle
 - l) associazioni che operano nell'ospedale nel rispetto dell'interesse degli studenti e delle studentesse ricoverati, favorendo la partecipazione del personale docente alla formazione e all'aggiornamento in servizio;
 - m) trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute degli alunni degenti, qualora per necessità ne venissero a conoscenza, nel rispetto della privacy ed esclusivamente per organizzare adeguate attività didattiche.

Art. 3 – Comitato Tecnico regionale

Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato Tecnico regionale presieduto da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale e cui partecipa un rappresentante della DG Welfare di Regione Lombardia.

Art. 4 – Durata dell'intesa e oneri

La presente Intesa entrerà in vigore alla data della stipula, avrà durata triennale e potrà essere rinnovata per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti e apposito atto deliberativo della Giunta Regionale.

Art. 5- Oneri delle parti contraenti

La presente convenzione non comporta oneri né corrispettivi economici fra le Parti

Art. 6 – Verifica, sviluppo e divulgazione

Considerata la valenza particolare del servizio di Scuola in Ospedale e di Istruzione domiciliare le parti si impegnano a sostenere tutte le azioni di verifica, valutazione e comunicazione degli esiti delle azioni intraprese presso le altre scuole, i genitori, gli enti locali ed ogni altro soggetto interessato.

Art. 7 – Trattamento dei dati

Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, ciascuna delle Parti può trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e successive norme nazionali di adeguamento.

Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

Art. 8 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente intesa si fa rinvio alle norme di legge.

Art. 9 – Foro competente

Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Accordo. Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Art. 10 - Conformità atto

La presente convenzione, composta da n. 9 articoli, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Letto, firmato, sottoscritto

Per Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare

il Direttore Generale *pro tempore*

Per Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro

Il Direttore Generale *pro tempore*

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

il Direttore Generale *pro tempore*

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.